

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ANFFAS CENTO APS - ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE

CON DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO"

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. E' costituito l'Ente del Terzo Settore "**Anffas Cento - Associazione Locale di Famiglie e**

Persone con disabilità e disturbi del neurosviluppo" in breve denominato "**Anffas**

Cento", che assume la forma giuridica di Associazione. La denominazione estesa o quella

abbreviata, Anffas Cento, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione

rivolta al pubblico.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro regionale delle **Associazioni di Promozione**

Sociale e, successivamente, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione

inserisce nella denominazione l'acronimo "**APS**" o la locuzione "**Associazione di**

Promozione Sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle

comunicazioni a terzi.

3. L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa

ANFFAS.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cento (FE) ed esaurisce le proprie finalità

statutarie nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'Assemblea

straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno

dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

Art. 3) DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 117, e sue successive modifiche ed integrazioni,

2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo n. 112/2017;
- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente Statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della

disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la Legge 3

marzo 2009, n. 18.

5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali,

con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo

primario degli Organismi Regionali di cui all'art.22 dello Statuto di Anffas Nazionale;

b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a

tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;

c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione

della disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da

malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile

informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere

le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione

scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio

contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed

aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del

personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse

generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo,

concorre al perseguimento degli scopi associativi;

g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi,

		riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali,
		formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori, prepromozionali e pre-sportivi,
		centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e
		pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione,
		partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed
		alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro
		sviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un
		problema sociale e non privato;
		h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la
		pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;
		i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di
		cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neuro
		sviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per
		autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della
		loro autodeterminazione.
		6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte
		le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la
		concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di
		beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.
		ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO
		1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate
		comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini
		dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione
		sociale.
		2. In conformità alla normativa vigente, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e

avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

1. Le attività di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale.
2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello regionale, fermi restando per quelli sovraregionali la titolarità di Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.
3. L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente

aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa

automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

4. L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di

Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas Nazionale,

nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di

qualità:

a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas

Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;

b) si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;

c) redige il Bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto

da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

d) redige il Bilancio Sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di

impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas

Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno

o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative

inerenti la specifica forma giuridica;

f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei

dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai

vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri enti aderenti, volontari,

collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas

Nazionale, aggiornandolo costantemente;

g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi

convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa

indicato;

	h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei	
	termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;	
	i) si impegna, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas	
	Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi	
	Titolare del trattamento), a rispettare l'art. 28 – “Responsabile del trattamento” del	
	Reg. (UE) 2016/679.	
	5. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni,	
	cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di	
	provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo	
	svolgimento delle proprie attività di interesse generale.	
	<u>ASSOCIATI E VOLONTARI</u>	
	ART. 8) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE	
	1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni	
	economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.	
	2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al	
	successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro	
	raggiungimento, impegnandosi direttamente.	
	3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche	
	alternativamente:	
	a) sono persone con disabilità;	
	b) sono genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo	
	grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità	
	intellettiva e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto	
	civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene	
	meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;	
	8	

		c) sono altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque,
		condividendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita
		dell'Associazione da almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà
		essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati.
		4. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività
		vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo
		9, anche nel Registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.
		5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella
		quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di
		Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il
		perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e
		degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 sul
		trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi
		formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla
		comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di
		Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.
		6. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve
		deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.
		7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e
		l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso;
		contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati,
		8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con
		motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.
		9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione
		come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei

Proviviri, eletto dall'Assemblea degli associati.

ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel Libro degli associati dell'Associazione, nonché nell'Anagrafica Unificata della rete associativa Anffas, cui ha accesso Anffas Nazionale.

2. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.

3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

4. Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.

5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.

8. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel Libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi.

	9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Codice Etico	
	di Anffas Nazionale, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi	
	Associativi in conformità alle norme statutarie.	
	10. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di	
	norma, volontarie, spontanee e gratuite.	
	ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO	
	1. Lo <i>status</i> di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato	
	comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.	
	2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo	
	dei metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:	
	a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi	
	nell'anno in corso;	
	b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare	
	danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai	
	sensi dell'atto costitutivo, dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e deliberati,	
	nonché per gravi e comprovati motivi;	
	c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.	
	ART. 11) VOLONTARI	
	1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non,	
	che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di	
	solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.	
	2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo	
	non occasionale.	
	3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo	

	svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai	
	sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.	
	4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già	
	previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.	
	4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.	
	5. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti	
	dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i	
	limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.	
	6. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato	
	o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è	
	associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
	<u>ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE</u>	
	ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	1. Gli organi dell'Associazione sono:	
	a. l'Assemblea degli Associati;	
	b. il Presidente;	
	c. il Consiglio Direttivo;	
	d. il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma	
	2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	e. il Collegio dei Probiviri.	
	f. l'Organo di Revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui	
	all'articolo 31, comma1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI	
	1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con	

		l'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e Revisore dei conti, alle quali possono
		accedere anche persone non associate.
	2.	Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato
		nell'osservanza dello Statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi
		possono essere rieletti, senza limiti.
	3.	I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di
		mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a
		rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza
		naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato
		l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del
		mandato.
	4.	In caso di corresponsione di compensi individuali, gli stessi devono essere attribuiti
		conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 lett. a) del Decreto Legislativo 3
		luglio 2017, n. 117, e successive modifiche ed integrazioni. Conformemente a quanto
		previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus,
		i compensi saranno determinati secondo tale ultima disciplina.
	5.	Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la
		valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per
		acclamazione.
	6.	In caso di conflitto insanabile all'interno dell'organo, il Presidente dell'Associazione è tenuto
		a convocare l'Assemblea ove tutti i componenti dovranno considerarsi dimissionari per
		procedere all'integrale rinnovo dell'organo stesso.
		ART. 14) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE
	1.	L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
	2.	All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- | | | |
|--|--|--|
| | a. approvare il Bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta | |
| | redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove | |
| | esistente; | |
| | b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la | |
| | copertura di eventuali disavanzi; | |
| | c. approvare il Bilancio Preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio | |
| | Direttivo, acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente, e con il contributo | |
| | del gruppo locale degli autorappresentanti relativamente al solo programma di | |
| | attività; | |
| | d. eleggere e revoca il Presidente dell'Associazione; | |
| | e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo; | |
| | f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più | |
| | organi associativi; | |
| | g. eleggere e revoca i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi | |
| | dell'associazione; | |
| | h. nominare e revocare il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, quale | |
| | organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente | |
| | statuto; | |
| | i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla | |
| | promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti; | |
| | j. deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni; | |
| | k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti | |
| | per il suo funzionamento; | |
| | l. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro | |
| | argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere. | |

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
- b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

ART. 15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

- a) per l'approvazione del Bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del Bilancio approvato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 più uno (un decimo più uno) degli associati aventi diritto di voto.

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.
3. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.
4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.
5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati.
8. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.
9. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della

votazione per la elezione delle altre cariche associative.

10. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

11. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

6. In caso di dimissioni di un componente il Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione del componente, per qualsiasi motivo, quale persona fisica associata ad Anffas.

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro

	idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta	
	elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data	
	fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la	
	riunione.	
	3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima	
	della riunione.	
	4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro	
	luogo indicato nell'avviso di convocazione.	
	5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche	
	attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso,	
	il Presidente ed il Segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo	
	di convocazione del Consiglio Direttivo.	
	6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei	
	componenti in carica.	
	7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei	
	consiglieri presenti.	
	8. Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio	
	il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso	
	indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del	
	Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente	
	del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro,	
	qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata	
	dal Presidente stesso.	
	Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e	

i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;
- c) delibera sull'esclusione dell'associato;
- d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;
- e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;
- f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;
- g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;
- i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio Preventivo corredato dal programma di attività ed il Bilancio di esercizio corredato di Relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predisporre il Bilancio Preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo locale degli Autorappresentanti, di cui al successivo art. 24, per portare un contributo sull programma di attività;
- j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente,

	fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriere nel rispetto	
	di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas	
	Nazionale o da altro dalla stessa indicato;	
	k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo	
	di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;	
	l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;	
	m) nomina i rappresentanti –pro-tempore– nei Consigli di amministrazione, nei Comitati	
	di gestione e negli Organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché	
	designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione	
	ed alla tutela degli interessi associativi;	
	n) redige ed approva il Bilancio Sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la	
	valutazione di impatto sociale, ove richiesta.	
	3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa	
	dell'Associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali Assemblee, Consiglio Direttivo,	
	Registro degli associati).	
	4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che	
	la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili	
	siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in	
	conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.	
	5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto	
	di quanto previsto dal presente Statuto.	
	ART. 20) PRESIDENTE	
	1. Il Presidente dell'Associazione:	
	a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;	
	b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché	

	quello di firmare nel nome dell'Associazione;	
	c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.	
	d) Convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;	
	e) presiede l'Assemblea degli Associati;	
	f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;	
	g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione	
	alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;	
	h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;	
	i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è	
	datore di lavoro;	
	j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo,	
	al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria	
	amministrazione dell'Associazione;	
	k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria	
	amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio	
	Direttivo per la ratifica del suo operato;	
	l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento	
	amministrativo dell'Associazione;	
	m) verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, del Codice Etico, nonché del	
	Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di	
	politica associativa.	
	2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e	
	circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o	
	a terzi.	
	3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice-	

Presidente. La firma del Vice-Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice-Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice-Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 21) COLLEGIO SINDACALE

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno un Revisore legale iscritto all'Albo dei Revisori contabili.
2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.
3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.
4. L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.
5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.
6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

7. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del Bilancio Preventivo e del Bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il Bilancio Sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Bilancio Sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

8. Il Collegio Sindacale, ove invitato, partecipa alle riunioni dell'Assemblea con il suo Presidente o suo delegato, individuato tra gli altri componenti del Collegio.

9. Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

10. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.

2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente,
3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati.
5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:
 - il richiamo scritto;
 - la diffida;
 - la censura;
 - il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.
6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi

ART. 23) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 21 del presente Statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'Albo revisori dei conti.
2. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la Revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

ART. 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

1. L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad

autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la

Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando

l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per

garantire il pieno esercizio di tale diritto.

2. Tutte le persone con disabilità afferenti l'Associazione, in quanto associate, volontarie,

fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo locale

di Autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole

fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità

nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della

disabilità.

3. Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo

regionale degli Autorappresentanti, previsto dall'articolo 24 dello Statuto di Anffas Nazionale.

4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo

stesso.

5. Il Portavoce del gruppo locale di Autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a

partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve

essere portato all'approvazione dell'Assemblea unitamente al Bilancio Preventivo.

6. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi,

possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo

per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 25) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai

fini della Personalità Giuridica è quello risultante dall'ultimo Bilancio di esercizio approvato

che comunque non può essere inferiore, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore, al limite previsto dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 3 luglio

2017, n. 117.

2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli enti associati;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 26) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione redige il Bilancio di esercizio per competenza, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, all'approvazione dell'Assemblea, corredato della Relazione di Missione.

Art. 27) LIBRI SOCIALI

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Proviviri;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.
2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio Sindacale e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente Statuto.

ART. 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE

1. In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi, nonché di ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Proviviri possono proporre all'Assemblea degli associati che si deliberi la richiesta, ad Anffas Nazionale, di designazione di un "Tutor" ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proviviri.

2. Anffas Nazionale, con la designazione del Tutor, non assumerà responsabilità per gli atti compiuti dalla persona designata.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

ART. 29) SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto all'art. 16.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad ANFFAS Nazionale o ad altro ente appartenente alla sua rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART. 31) ENTRATA IN VIGORE – NORME TRANSITORIE

1. Il presente Statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione dell'Associazione stessa nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e, successivamente, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. In ogni caso continua a seguirsi, prevalendo su diverse clausole statutarie, la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

3. Fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i riferimenti alla "Rete associativa di Anffas Nazionale" vanno considerati rispetto all'attuale "Unitaria struttura associativa" ed i riferimenti all' "Ufficio di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono da intendersi all' "Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662".

* * *